

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 1072/1999 DELLA COMMISSIONE

del 10 maggio 1999

che modifica gli allegati I, II, III, V, VII, VIII e IX del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2798/98 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 2 dell'allegato VII e l'articolo 19,

- (1) considerando che nella nomenclatura combinata applicabile dal 1° gennaio 1999 sono state introdotte alcune modifiche;
- (2) considerando che il Consiglio ha deciso con decisione 98/678/CE⁽³⁾ di applicare su base provvisoria l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica democratica popolare del Laos sul commercio dei prodotti tessili;
- (3) considerando che il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 47/1999 del 22 dicembre 1998, relativo al regime di importazione per taluni prodotti tessili originari di Taiwan⁽⁴⁾;
- (4) considerando che con decisione 1999/36/CE⁽⁵⁾ il Consiglio ha deciso di applicare su base provvisoria l'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili;

- (5) considerando che l'accordo sul commercio dei prodotti tessili (non contemplato dall'accordo bilaterale AMF) con la Repubblica popolare cinese⁽⁶⁾ è stato applicato a partire dal 1° gennaio 1995 per un periodo di due anni, è stato in seguito esteso automaticamente per periodi successivi di un anno e sarà pertanto applicabile nel 1999;
- (6) considerando che, in seguito a una richiesta dell'industria europea, è giustificato stabilire limiti quantitativi per il 1999 riguardanti la reimportazione nella Comunità di alcuni prodotti tessili (categorie 159 e 161) originari della Repubblica popolare cinese dopo essere stati sottoposti a operazioni di perfezionamento passivo in tale paese; che le importazioni dirette di prodotti tessili delle categorie 159 e 161 sono soggette ai limiti quantitativi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3030/93.
- (7) considerando che tutti gli elementi citati rendono necessario modificare le pertinenti sezioni degli allegati I, II, III, V, VII, VIII e IX del regolamento (CEE) n. 3030/93 per tener conto di tali modifiche, applicabili all'importazione nella Comunità di alcuni prodotti tessili originari di taluni paesi terzi ai sensi dell'articolo 19 del regolamento summenzionato;
- (8) considerando che al fine di garantire che la Comunità rispetti i propri obblighi internazionali delle misure previste dal presente regolamento devono essere applicate a partire dal 1° gennaio 1999;
- (9) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i tessili,

⁽¹⁾ GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 353 del 29.12.1998, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 321 del 30.11.1998, pag. 41.

⁽⁴⁾ GU L 12 del 16.1.1999, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 12 del 16.1.1999, pag. 27.

⁽⁶⁾ GU L 104 del 6.5.1995, pag. 1.